



COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024, DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DELLA NOTA INTEGRATIVA.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **dicembre** ad ore **20.00**

28 dicembre 2021

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

	Sindaco	Assenti giust.	Assenti ing.
Fontanari Andrea			
Alberini Marta	X		
Beber Alex			
Bort Franco	X		
Fontanari Ivano			
Marchel Loris	X		
Moar Francesca			
Moser Marco	X		
Moser Luisa			
Pallaoro Marco			
Pallaoro Ornella			
Pallaoro Raffaele			
Paoli Mauro			
Paoli Mirco			
Paoli Renato			

Assiste il Vicesegretario Comunale
Dott. Oliviero Battisti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig **Andrea Fontanari**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato
all'Albo Comunale il

29.12.2021

per dieci giorni consecutivi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Oliviero Battisti

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024, DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DELLA NOTA INTEGRATIVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale di autonomia, ai fini di coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, ha disciplinato i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria degli enti locali;

Preso atto che la L.P. 18/2015, pur mantenendo salva la possibilità di rideterminazione dei termini di approvazione del bilancio con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, anche per quanto concerne l'applicazione, anche agli enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio;

Visto quindi l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede: *"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione."*;

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 e ss.mm, al paragrafo 8 stabilisce che: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce."

Gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono presentare un documento di programmazione semplificato, prendendo a riferimento la struttura del DUPS riportata nell'esempio n. 1 del principio applicato concernente la programmazione di bilancio allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011. I comuni con meno di 2.000 abitanti possono prendere a riferimento lo stesso modello, apportando le ulteriori semplificazioni previste dal medesimo principio, al punto 8.4.1.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 38 di data 29.07.2021 avente ad oggetto "Approvazione schema documento unico di programmazione 2022-2024";

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 siglato in data 16 novembre 2021.

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.lgs. 118/2011 e ss.mm, e per quanto concerne il Programma generale delle opere pubbliche compreso nel DUP, sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002.

Evidenziato che il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa; la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Considerato che il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.lgs 118/2011 e ss.mm. e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Richiamato il paragrafo 9.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio il quale dispone che unitamente allo schema di bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Considerato che con nota dd. 23 novembre 2021 è stata data comunicazione ai consiglieri comunali dell'avvenuta approvazione e deposito del Dup e dello schema di Bilancio 2022-2024 con i relativi allegati.

Visto l'articolo 1, comma 819 della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, che dispone: *"Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione."*;

Preso atto dell'articolo 1, comma 820 e segg. della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, in particolare il comma 821 prevede che *"Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*;

Considerato che ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica rimane rispettato il pareggio di bilancio 2022-2024 e sono riscontrati gli equilibri di bilancio, in ciascun anno, così come risulta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al bilancio di previsione ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Dato atto che il Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 25/05/2021 e che per il Comune di Vignola Falesina non si ravvisano situazioni di deficitarietà strutturale, come evidenziato nella tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale riportata anche nella Nota integrativa allegata al Bilancio di previsione 2022-2024.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36).

Dato atto che successivamente all'approvazione del Bilancio, la Giunta comunale provvederà all'adozione del Piano esecutivo di gestione.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 20/12/2021 (ns. prot. 6186 dd. 20/12/2021).

Visto che:

- in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle attività e i compiti ai sensi dell'art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.
- l'art. 5 della convenzione citata prevede che "I Comuni aderenti alla presente convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti.
- I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.";
- la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d'intesa ha individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la gestione associata.

Visto che la materia oggetto della presente deliberazione è di competenza della Direzione Generale del Comune di Pergine Valsugana;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 18 del 11.11.2020 e s.m. con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario Bertoldi Rosanna;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il vice segretario Battisti Oliviero, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa, in data odierna;
- il vice segretario Battisti Oliviero, in sostituzione della Responsabile del Servizio Finanziario, assente, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, in data odierna;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 49 di data 14.12.2000;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 03 d.d. 27.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 ed il Documento Unico di Programmazione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 06 d.d. 04.02.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, parte finanziaria per l'anno 2021;

Con n° 7 voti favorevoli, n° 4 voti astenuti (Fontanari Ivano, Pallaoro Marco, Pallaoro Ornella e Paoli Renato), n° 0 voti contrari, su n° 11 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (Allegato A) dando atto che lo stesso si configura come DUP definitivo;
2. di approvare il Bilancio di Previsione 2022-2024 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, così suddivisi:
 - Bilancio di previsione 2022-2024 - Allegato B);
 - Piano degli indicatori - Allegato C);
 - Nota integrativa al bilancio 2022 -2024 - Allegato D);
 - Prospetto usi civici 2022-2024 – Allegato E);
3. di dare atto che successivamente all'approvazione degli strumenti di programmazione 2022-2024 di cui alla presente deliberazione, la Giunta comunale provvederà a definire il Piano Esecutivo di Gestione.
4. di dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, con separata votazione e voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0 e astenuti n. 4, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2 e ss.mm.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del co. 4 dell'art. 183 del Codice degli enti locali approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.
Sant'Orsola Terme, 28 dicembre 2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Oliviero Battisti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Andrea Fontanari

IL VICE SEGRETARIO
f.to dott. Oliviero Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sant'Orsola Terme, 29 dicembre 2021

IL VICE SEGRETARIO
dott. Oliviero Battisti